



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Comune di Baricella (BO)

c.a. Sindaco
comune.baricella@cert.provincia.bo.it

e, p.c: **Arpae Agenzia Regionale per la Prevenzione
l'Ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna**
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitane
dirgen@cert.arpa.emr.it
aoobo@cert.arpa.emr.it

Regione Emilia Romagna

capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it
segreteriaipresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it

Segretario generale

SEDE

OGGETTO: opposizione del Sindaco del Comune di Baricella (BO) ai sensi dell'articolo 14-quinques della legge n. 241 del 1990, avverso l'autorizzazione integrata ambientale relativa alla richiesta di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata in via Bocche n. 20 nel Comune di Baricella (BO) da parte di Herambiente S.p.a.

Con nota pervenuta a questo Dipartimento per il coordinamento amministrativo il 23 settembre 2019, codesto comune ha proposto opposizione – ai sensi dell'articolo 14-quinques della legge n. 241 del 1990 – avverso la determinazione del 12 settembre 2019 conclusiva della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241 del 1990, avente ad oggetto l'autorizzazione integrata ambientale relativa alla richiesta di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata in via Bocche n. 20 nel Comune di Baricella (BO) da parte di Herambiente S.p.a, in merito al progetto approvata con VIA+AIA con atto della provincia di Bologna DGB n. 248 del 23 luglio 2013 che prevedeva l'ampliamento della discarica stessa..

In particolare, codesto ente locale rappresentava di aver partecipato alla conferenza di servizi in oggetto e di aver espresso il proprio parere negativo all'attuazione del progetto, eccependo l'insuperabile contrasto di ampliamento della predetta discarica *"con le specifiche prescrizioni dello strumento urbanistico comunale che vietano senza*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

deroghe l'impermealizzazione dell'area e la nuova edificazione , nonché in ragione della evidente opportunità di evitare l'ampliamento della discarica in una zona di possibile allagamento, con evidente incremento della esposizione al rischio e con incremento del cd. danno atteso da parte della Collettività locale interessata anche alla luce del principale principio di precauzione".

Al riguardo, ferma la competenza del giudice amministrativo in ordine a presunti vizi di legittimità del provvedimento opposto, appare opportuno rilevare che il Consiglio di Stato, con il parere n. 2534 del 30 settembre del 2019 che si allega in copia, ha inteso escludere, in via generale, la legittimazione dei comuni che abbiano manifestato dissenso in seno alla conferenza di servizi, a sollevare opposizione ai sensi dell'articolo 14-*quinques* della legge n. 241 del 1990, non essendo gli stessi ricompresi nel novero delle "amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini".

Il Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito che "le norme costituzionali e di legge ordinarie dimostrano che i Comuni in generale non sono preposti, nel senso tecnico e specifico del termine, ad alcuna delle funzioni di "tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini", di cui all'articolo 14-*quinques* della legge 241/1990". Rileva altresì il Collegio che l'articolo 13 del decreto legislativo n. 267 del 2000, a norma del quale le funzioni amministrative generali che competono ai comuni quale enti esponenziali della collettività rappresentata "sono da valere salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze", non è sufficiente a costituire in capo all'ente il potere di opposizione *de quo* dal momento che non attribuisce alcuna competenza in ordine al rilascio di pareri o di atti di assenso comunque denominati, necessari all'adozione delle autorizzazioni nei settori sensibili.

Alla luce di tali considerazioni, codesto comune non appare legittimato a proporre opposizione in sede di Consiglio dei ministri avverso la predetta determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

Nel richiamato parere, tuttavia, il Consiglio di Stato, ritenendo che non possa escludersi *a priori* la legittimazione *ad opponendum* dei comuni, evidenzia la residuale possibilità di forme di attribuzione o delega di funzioni di tutela ad opera di leggi statali o regionali settoriali. In particolare, il Collegio rileva che "al fine del soddisfacimento del concetto di "preposizione" (alla funzione di tutela ...etc) utile agli effetti dell'art.14-*quinques* in esame, non basterà una norma (di fonte statale ovvero regionale) di attribuzione o di delega di funzioni in quanto tali, ma occorrerà che queste funzioni di tutela (attribuite o delegate) si concretizzino e debbano esprimersi proprio attraverso la pronuncia di pareri tecnici (potenzialmente ostativi e non surrogabili) o di atti di assenso - comunque denominati - potenzialmente impeditivi dell'approvazione del progetto di intervento di conferenza di servizi".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Tanto premesso, per l'eventuale proseguimento del presente procedimento di opposizione, a seguito anche della sentenza n. 4748/2023, pubblicata il 10 marzo 2023 del Consiglio di Stato, si chiede di voler indicare, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della presente nota, la ricorrenza della attribuzione, sulla base di norme speciali statali o regionali, anche in via di delega, delle funzioni di tutela di interessi sensibili in capo a codesto ente comunale nei termini sopra previsti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Tiziano Labriola